

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2065)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPANO Roberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1986

Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda delle poste e del bancoposta per la organizzazione del sistema delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — È da tempo aperta la questione di un riordino istituzionale ed organizzativo del settore delle telecomunicazioni attraverso la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed una diversa articolazione del ruolo e dei compiti degli attuali gestori in modo da pervenire ad un assetto unitario e più razionale, capace di tener dietro all'incessante evoluzione delle tecnologie e di corrispondere anzitutto alla esigenza di una sempre maggiore efficienza nella telefonia tradizionale, soddisfacendo allo stesso tempo la crescente domanda di servizi aggiuntivi e particolarmente sofisticati che rappresentano ormai la nuova prospettiva di sviluppo del sistema delle telecomunicazioni.

Nonostante gli impegni formalmente assunti di fronte alla 8^a Commissione del Senato, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non è stato finora in grado di presentare al Parlamento il disegno di legge di riforma; a livello ministeriale si è tuttavia giunti alla predisposizione di un testo che è

stato diramato, per il concerto, agli altri Dicasteri interessati.

Ritenendo improcrastinabile ormai la necessità di giungere in tempi brevi all'approvazione della riforma, anche in considerazione delle prossime deliberazioni del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) circa il piano finalizzato di politica industriale per l'intero comparto delle telecomunicazioni, il firmatario del presente disegno di legge, che recepisce appunto l'articolato predisposto in sede ministeriale, intende in questo modo dare un deciso impulso al processo di riforma, offrendo un primo, concreto punto di riferimento intorno al quale sviluppare il confronto parlamentare.

A tal fine, proprio per la predetta urgenza di avviare l'iter legislativo, si è preferito presentare il testo in questione allo stato in cui era pervenuta l'elaborazione ministeriale, pur nella consapevolezza che talune delle soluzioni proposte non sono da considerarsi soddisfacenti ed abbisognano di una messa a

punto che, comunque, potrà scaturire dalla discussione.

Tra i limiti che occorrerà superare, va segnalato il fatto che, contestualmente alla legge di riforma, non è prevista una modifica del codice postale in merito ai sistemi di tariffazione, esigenza questa che va assicurata salvaguardando la competenza del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).

È poi da rilevare che l'attribuzione delle attività di telecomunicazione, esercitate direttamente dall'Azienda di Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla società concessionaria, sia in ordine ai tempi ed alle modalità di conferimento sia alla gestione della transizione del

personale, non sembrano rispondere agli obiettivi che si intende perseguire.

Non sembrano inoltre condivisibili, per motivi di equità, le soluzioni proposte sulle disposizioni di carattere fiscale.

Si deve infine osservare che nel testo del disegno di legge manca il necessario raccordo con le ipotesi di riordino della emittenza radiotelevisiva.

Pur con la coscienza di tali limiti, si sottopone il disegno di legge all'esame del Senato, intendendo privilegiare l'esigenza di pervenire, senza ulteriori indugi, ad un momento di concreta verifica, ed auspicabilmente ad una rapida decisione intorno alle scelte innovative che non è più possibile eludere.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

Art. 1.

(Attribuzioni del Ministero)

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

a) sovrintende ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

b) provvede alle attività di programmazione per lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi medesimi;

c) esercita poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo previsti dalla presente legge.

2. Il Ministro risponde verso il Parlamento dell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e riferisce sull'andamento dei servizi e sui risultati della loro gestione.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIP), del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).

Art. 2.

(Piano nazionale)

1. Il piano nazionale delle poste e delle telecomunicazioni è lo strumento per l'impostazione e la gestione della politica nazionale del settore. Esso costituisce il quadro di riferimento nel cui ambito sono esercitati i poteri e le facoltà previsti dalla legge in relazione alle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo riguar-

danti l'adeguamento ed il potenziamento dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni.

2. Il piano determina obiettivi, criteri e mezzi finanziari nonchè le modalità per conseguire il potenziamento dei servizi, l'adeguamento tecnologico delle reti e degli impianti, la razionalizzazione dei costi di produzione dei vari servizi, le condizioni di competitività internazionale dell'industria nazionale operante nel settore.

3. I soggetti che a termini della presente legge realizzano le attività del settore disciplinato dal piano conformano tali attività, autonomamente svolte nell'ambito delle rispettive configurazioni giuridiche ed operative, agli indirizzi ed alle direttive posti dal piano nazionale per la realizzazione degli obiettivi dallo stesso previsti.

4. Il piano nazionale è formulato tenendo conto degli elementi recati dagli indirizzi di politica economica; di quelli tecnici e finanziari, su cui i concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico intendono impostare i loro piani pluriennali di massima ed i loro piani tecnico-esecutivi; degli elementi recati dagli strumenti di pianificazione e di programmazione delle attività industriali, e degli elementi recati dalle leggi comunque incidenti sullo sviluppo, l'adeguamento ed il potenziamento dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni.

5. Il piano nazionale è approvato dal CIPE, è modulato secondo cadenze triennali, ed è periodicamente aggiornato, su iniziativa del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

(Compiti del Ministero)

1. Il Ministero ha competenza generale per le materie attinenti i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni ed esercita i poteri e le facoltà previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione, il Ministero in particolare:

a) concorre, con i Ministeri interessati, a formulare i piani degli investimenti indu-

striali nel settore delle telecomunicazioni per assicurarne la compatibilità con gli obiettivi del piano nazionale, di cui all'articolo 2, anche in rapporto agli adeguamenti dello stesso;

b) concerta con i Ministeri interessati la presentazione dei disegni di legge di iniziativa governativa che comunque incidano sul settore delle telecomunicazioni;

c) approva i piani regolatori nazionali dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, nonché le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati di telecomunicazioni;

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, il Ministero:

a) impartisce all'Azienda delle poste e del bancoposta le direttive per l'attuazione del piano nazionale;

b) comunica, agli organismi titolari di partecipazioni di maggioranza e controllo dei concessionari dei pubblici servizi di telecomunicazioni, i criteri d'attuazione del piano nazionale, al fine di realizzare le necessarie intese in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di cui alle successive lettere c) e d);

c) definisce i criteri ai quali si atterrà per valutare la conformità al piano delle attività svolte dai concessionari ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dalle convenzioni che regolano il rapporto di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

d) stabilisce i parametri di valutazione delle compatibilità degli investimenti previsti dai concessionari dei servizi con le direttive del piano e fissa le modalità nel cui ambito sono esercitabili le facoltà, previste dalle convenzioni, di accesso alla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a realizzare gli investimenti predetti;

e) stipula convenzioni e accordi con Governi esteri e con organismi internazionali, nelle materie di sua pertinenza;

f) autorizza l'Azienda delle poste e del bancoposta, di concerto con gli altri Ministeri eventualmente interessati, a stipulare, in sede internazionale, accordi e convenzioni nell'ambito della propria competenza;

g) interviene, secondo quanto stabilito dal codice postale e delle telecomunicazioni

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 33 e 44 della presente legge, nella definizione delle tariffe dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

h) determina le prescrizioni di carattere generale da porre a base dei capitolati generali d'oneri per concessioni o appalti di lavori o forniture dell'Azienda delle poste e del bancoposta;

i) definisce le specifiche sugli *standard* tecnici e di qualità dei servizi;

l) definisce i criteri cui dovranno attenersi — a termini delle leggi vigenti — i gestori dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico nella osservanza degli obblighi derivanti dagli atti di concessione dei servizi stessi. Tali criteri devono, in particolare, tendere ad assicurare l'osservanza del principio generale secondo cui la realizzazione di opere e forniture connesse all'esercizio delle attività oggetto di concessione deve essere sempre diretta al miglioramento ed al potenziamento dei servizi nella economicità di gestione.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, il Ministero:

a) vigila, anche mediante periodiche verifiche di tipo amministrativo, contabile e tecnico, che le direttive impartite all'Azienda delle poste e del bancoposta per l'attuazione del piano nazionale siano osservate ed eseguite in coerenza con gli obiettivi del piano stesso;

b) procede a periodiche e sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle intese di cui alla lettera b) del comma 3;

c) esercita i poteri e le facoltà previsti dalle convenzioni di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico secondo i criteri e le modalità di cui alle lettere c), d) ed l) del comma 3 e in aderenza alle intese di cui alla lettera b) dello stesso comma;

d) propone la nomina del presidente e dei membri degli organi collegiali dell'Azienda delle poste e del bancoposta;

e) designa i rappresentanti del Ministero negli organi collegiali delle società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

f) approva, di concerto con il Ministro del tesoro, il bilancio preventivo ed il rendiconto dell'Azienda delle poste e del bancoposta.

5. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni presenta al Parlamento, in allegato al disegno di legge sul bilancio dello Stato, una relazione annuale sull'esercizio dei poteri previsti dalla presente legge con particolare riguardo alla programmazione, all'indirizzo, al coordinamento ed al controllo.

Art. 4.

(Organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è così ripartito:

- a) Gabinetto del Ministro;
- b) Segretariato generale;
- c) Consiglio di amministrazione;
- d) Comitato di coordinamento per la programmazione;
- e) Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
- f) Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Le indennità spettanti ai componenti degli organi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito un ufficio della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 5.

(Gabinetto e Segreterie particolari)

1. Il Gabinetto e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato attendono alle funzioni indicate dal regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'organizzazione ed al funzionamento del Gabinetto e delle Segreterie particolari si provvede ai sensi del regio decreto-legge 10

luglio 1924, n. 1100, nonchè ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

3. Il Gabinetto, oltre a collaborare all'opera del Ministro, attende in particolare:

- a) all'attività legislativa;
- b) ai rapporti con il Parlamento;
- c) ai rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali;
- d) ai rapporti con il comitati interministeriali;
- e) ai rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato;
- f) ai rapporti con gli organi di alta consulenza del Ministero;
- g) ai rapporti con la stampa e con gli organismi radiofonici e televisivi;
- h) alle relazioni pubbliche.

Art. 6.

(Segretariato generale)

1. Alla istruttoria ed alla elaborazione dei documenti, dei provvedimenti e degli atti concernenti la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento, nonchè a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle funzioni di controllo spettanti al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede il Segretariato generale sulla base delle direttive del Ministro stesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

2. Alla direzione del Segretariato generale è preposto un funzionario prescelto tra persone altamente qualificate, anche estranee alle pubbliche amministrazioni, che viene nominato con le modalità previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; l'incarico può essere revocato ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto.

3. Al Segretario generale compete, oltre al trattamento economico inerente alla qualifica di dirigente generale di livello B, una indennità di carica determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Segretario generale non può svolgere nessun'altra attività professionale e avere impieghi, sia pubblici che privati.

5. I funzionari dello Stato nominati alla carica di Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono collocati fuori ruolo secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 7.

(Organizzazione del Segretariato generale)

1. Il Segretariato generale dispone di una struttura operativa, costituita dall'ufficio del Segretario generale e dai seguenti servizi essenziali:

- a) servizio per le attività di programmazione;
- b) servizio per le attività di indirizzo e coordinamento;
- c) servizio per le attività di controllo;
- d) servizio per gli affari generali e del personale;
- e) servizio per la gestione degli affari internazionali.

2. L'ufficio del Segretario generale ed i servizi sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale.

3. L'ufficio del Segretario generale cura:

- a) i rapporti con il Gabinetto del Ministro;
- b) il coordinamento — nell'ambito delle direttive fornite dal Ministro — tra i servizi e gli organi di alta consulenza del Ministero.

4. La struttura dell'ufficio del Segretario generale è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta del Segretario generale.

5. All'ufficio del Segretario generale ed ai servizi sono preposti funzionari con la qualifica di dirigente generale — livello di funzione C.

6. I servizi sono strutturati in uffici, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

Art. 8.

(Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

1. I compiti ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono

disciplinati dagli articoli 146 e 147 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, ed è composto, altresì, dal Segretario generale, dai responsabili dei servizi del Segretariato generale, dal direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e da tre rappresentanti del personale.

3. I rappresentanti del personale sono eletti entro tre mesi dall'emanazione delle norme delegate di cui all'articolo 12.

4. All'ufficio di segreteria del Consiglio si provvede con personale del Segretariato generale.

Art. 9.

(Comitato di coordinamento per la programmazione)

1. È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il Comitato di coordinamento per la programmazione. Al Comitato è sottoposto, per il parere di competenza, il piano di cui all'articolo 2 nonché i relativi aggiornamenti periodici. Il Comitato ha, inoltre, compiti di alta consulenza per le materie di competenza del Ministero.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro e ne fanno parte:

a) il Segretario generale;

b) i responsabili dei servizi per le attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento;

c) un rappresentante con qualifica non inferiore a dirigente generale dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) il direttore generale dell'Azienda delle poste e del bancoposta;

e) un rappresentante per ciascuno dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

f) il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

g) il presidente del Consiglio superiore tecnico;

h) un esperto in materia di programmazione del settore, designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

i) sei esperti in materia di programmazione del settore.

3. Per gli affari di interesse regionale possono essere inviati a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti delle Regioni interessate nonché un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari regionali.

4. Alla nomina dei membri del Comitato si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

5. All'ufficio di segreteria del Comitato si provvede con personale del Segretariato generale.

6. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 10.

*(Consiglio superiore tecnico
delle poste e delle telecomunicazioni)*

1. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni assolve compiti di alta consulenza tecnica e di proposta nelle materie di competenza del Ministero; la sua organizzazione e le sue attribuzioni sono disciplinate secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

2. Sino alla data di entrata in vigore delle norme delegate si applicano le disposizioni della legge 10 dicembre 1975, n. 693.

3. Ai servizi di segreteria si provvede con personale del Segretariato generale.

4. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione dell'adunanza del Consiglio stesso.

Art. 11.

*(Istituto superiore
delle poste e delle telecomunicazioni)*

1. L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni è organo tecnico-scientifi-

co del Ministero, dotato di autonomia scientifica e didattica e retto da uno speciale ordinamento, secondo le norme delegate di cui all'articolo 12.

2. L'Istituto assolve, fra l'altro, nell'ambito dei programmi approvati dal Ministro in conformità delle sue direttive, ai seguenti compiti:

a) ricerca scientifica, intesa sia come attività di diretta acquisizione di dati scientifici ed esperienze tecnologiche da utilizzare per la pianificazione e la programmazione dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni sia come attività di coordinamento e di promozione, esplicabile anche mediante commesse, delle iniziative pubbliche e private volte al potenziamento delle ricerche di settore, anche ai fini di una applicazione industriale;

b) attività didattica nei settori postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, per la formazione professionale a livello post-universitario, per la qualificazione del personale ai vari livelli nonché per la diffusione di una istruzione specializzata;

c) predisposizione dei contenuti tecnici per la produzione normativa nel campo delle telecomunicazioni, dell'informatica, dell'automazione e meccanizzazione dei servizi postali e di bancoposta, di competenza del Ministero;

d) attività di sperimentazione, di omologazione, di collaudo, di verifica tecnica di impianti e di apparecchiature;

e) cooperazione con enti di ricerca nazionali ed esteri.

3. Con le norme delegate di cui all'articolo 12 saranno individuate le prestazioni, non obbligatorie per legge, che l'Istituto potrà rendere a terzi dietro pagamento di corrispettivi predeterminati.

4. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potranno essere istituiti corsi aziendali di specializzazione nelle materie attinenti ai servizi postali e di bancoposta; all'Istituto potrà essere demandata la preparazione dei quadri dirigenti e direttivi del Ministero nonché la preparazione e la riqualificazione dei docenti dei corsi aziendali.

Art. 12.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la organizzazione del Segretariato generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè per il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Istituto postelegrafonici.

2. Per l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale, fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, saranno osservati i seguenti criteri:

a) gli uffici saranno raggruppati per materie e funzioni omogenee nell'ambito di ciascuno dei servizi essenziali di cui all'articolo 7 e di altri eventuali servizi da istituire; saranno inoltre previsti uffici periferici con compiti di controllo e di vigilanza;

b) agli uffici centrali e periferici saranno preposti funzionari con qualifica dirigenziale o direttiva a livello di funzione corrispondente ai relativi compiti e responsabilità;

c) saranno istituiti appositi ruoli e qualifiche funzionali in relazione agli specifici compiti del Segretariato generale, con particolare riguardo alle funzioni di programmazione e di controllo tecnico, finanziario e contabile. La dotazione organica complessiva non potrà superare le mille unità. Alla ripartizione dei posti tra le varie qualifiche funzionali ed alla individuazione dei profili professionali si provvederà con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione. Per l'accesso a particolari qualifiche potrà essere prescritto il possesso di specifici titoli di studio o di abilitazione professionale;

d) in fase di prima organizzazione, per il conseguimento delle finalità e per l'espletamento dei compiti istituzionali, il Ministero si avvarrà, in relazione alle sue nuove funzioni ed attribuzioni preferibilmente del personale già appartenente alle aziende dipendenti e, eventualmente, di personale di altre amministrazioni dello Stato, ivi compreso il

personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27; il predetto personale potrà essere collocato fuori ruolo o in posizione di comando. I decreti delegati potranno consentire, in sede di prima attuazione, l'inquadramento nei ruoli del Ministero del personale utilizzato ai sensi della presente lettera *d*);

e) sarà prevista la facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di conferire incarichi a persone altamente specializzate nelle materie postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, nei problemi attinenti alla programmazione ed alla politica tariffaria nonché nelle discipline finanziarie, contabili e statistico-attuariali. Il contingente degli esperti non potrà superare il 30 per cento delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e direttive. Il rapporto sarà regolato da contratto di diritto privato e sarà compatibile con l'esistenza di rapporto di lavoro pubblico o privato o con l'esercizio di attività professionale;

f) saranno disciplinati tipi, modi e tempi procedurali per l'espletamento dei compiti rientranti nelle attribuzioni del Segretariato generale, prevedendo anche conferenze periodiche dei capi degli uffici, con l'eventuale apporto di esperti di altre amministrazioni statali o di enti pubblici; in particolare saranno dettate norme circa l'acquisizione e la elaborazione dei dati ed elementi necessari all'attività di programmazione, la definizione dei programmi e dei piani, l'adozione di direttive per i gestori dei servizi nonché l'esercizio dei controlli nei riguardi dei gestori medesimi.

3. Per il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, di cui alla legge 10 dicembre 1975, n. 693, saranno osservati i seguenti criteri:

a) l'organizzazione e le attribuzioni del Consiglio dovranno essere rideterminate in relazione alla nuova struttura del Ministero ed ai compiti ad esso assegnati dalla presente legge;

b) le funzioni del Consiglio dovranno altresì essere coordinate con quelle del Comitato di coordinamento per la programmazione di cui all'articolo 9, allo scopo di evitare duplicazioni di competenze e di assicurare

una più snella procedura nell'acquisizione dei rispettivi pareri;

c) l'ordinamento e la composizione del Consiglio dovranno essere stabiliti in modo da garantire un più agevole funzionamento dell'organo.

4. Per il riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni saranno osservati i seguenti criteri:

a) l'ordinamento dell'Istituto superiore dovrà essere articolato in ripartizioni concernenti:

1) la ricerca e le attività tecnico-scientifiche;

2) i servizi tecnici, comprendenti l'attività normativa, l'omologazione di apparati e materiali ed i collaudi;

3) l'attività didattica tramite la scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ed attraverso i corsi preordinati al raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 11, comma 2, lettera b);

b) le ripartizioni saranno articolate in settori, in numero non superiore a 25, alcuni dei quali saranno forniti di laboratori;

c) l'Istituto potrà agire anche per conto di enti, strutture tecnico-scientifiche e di ricerca, nazionali ed estere, operanti nel settore della ricerca pubblica e privata;

d) presso l'Istituto saranno istituiti un comitato direttivo con funzioni consultive e di collaborazione con il direttore dell'Istituto, per il coordinamento delle attività dell'Istituto stesso, ed un consiglio scientifico con compiti consultivi in tema di ricerca e sugli argomenti di interesse tecnico-scientifico in materia di servizi postali, di telecomunicazioni e di informatica;

e) dovranno essere istituiti appositi ruoli organici sulla base di qualifiche professionali, comprendenti i dirigenti, gli esperti, gli sperimentatori, gli assistenti di formazione, i collaboratori amministrativi, i tecnici esecutivi, i sorveglianti. L'organico non potrà in ogni caso superare le mille unità;

f) saranno disciplinate le modalità per la nomina del direttore dell'Istituto nonché per l'accesso alle varie qualifiche professionali mediante concorsi per titoli ed esami o solo per titoli prevedendo, per alcune qualifiche, riserve di posti a favore di personale in

servizio presso l'Azienda delle poste e del bancoposta e presso i concessionari di servizio di telecomunicazioni ad uso pubblico. Per la qualifica professionale degli esperti sarà prevista la riserva di un'aliquota di posti a favore di professori universitari che ne facciano richiesta;

g) al direttore dell'Istituto e al personale con qualifica di esperto sarà applicato il trattamento giuridico ed economico del personale docente universitario; al personale delle altre qualifiche sarà applicato il trattamento giuridico ed economico del personale del Ministero con qualifiche equiparabili;

h) per le specifiche esigenze di ricerca potrà essere assunto personale altamente specializzato, anche di nazionalità straniera, in numero non superiore a dieci unità, con contratto di diritto privato di durata non superiore al triennio e non rinnovabile; il corrispettivo sarà determinato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;

i) la scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni sarà riordinata in relazione alla nuova organizzazione dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni ed alla evoluzione tecnico-scientifica attinente ai predetti servizi. L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni potrà essere autorizzato a conferire borse di studio agli allievi della scuola, anche di nazionalità straniera;

l) dovranno essere emanate apposite norme transitorie per consentire l'inquadramento a domanda, nelle nuove qualifiche, del personale in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge nonché del personale appartenente, da almeno due anni, ad enti di ricerca che operino nell'ambito dell'Istituto in base a convenzione. Potrà altresì essere consentito l'inquadramento a domanda nelle nuove qualifiche del personale in servizio presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei requisiti e delle capacità professionali.

5. Saranno riordinate la struttura e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici e del dopolavoro postelegrafonico in modo da ade-

guarle alle nuove esigenze operative dell'Azienda delle poste e del bancoposta ed alle esigenze del relativo personale. Le prestazioni sociali erogate dall'Istituto postelegrafonici e dal dopolavoro postelegrafonico sono estese al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

6. Per il personale già dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quiescenza alla data di costituzione del nuovo assetto previsto dalla presente legge, nonché per il personale di cui al comma 2, lettera *d*), dell'articolo 43, saranno disciplinate, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e ferma restando la competenza della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, le modalità di erogazione del trattamento pensionistico, con onere a carico del Ministero del tesoro.

7. Sarà dettato un nuovo ordinamento per la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, la quale opererà nell'ambito delle strutture del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e con personale del Segretariato generale. La soprattassa sulle comunicazioni telefoniche interurbane, di cui all'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, continuerà ad essere corrisposta dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico nella misura già prevista e sarà devoluta secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Saranno dettati i criteri per la stipula di apposita convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda delle poste e del bancoposta in materia di locali, arredi, macchinari, veicoli ed attrezzature occorrenti al funzionamento del Ministero.

9. Sarà disciplinata la devoluzione del canone di concessione dovuto dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, ai sensi dell'articolo 188 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 13.

*(Aggiornamento del codice postale
e delle telecomunicazioni)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata

in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per l'aggiornamento del testo unico delle norme in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle disposizioni correlative.

2. Per l'emanazione delle norme delegate saranno osservati i seguenti criteri:

a) adeguamento alle competenze assegnate dalla presente legge al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'Azienda delle poste e del bancoposta ed al previsto assetto dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

b) semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa in materia di servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

c) omogeneizzazione delle procedure per la determinazione dei canoni e delle tariffe dei singoli servizi;

d) per il settore postale, adozione di una disciplina organica e più rispondente alle esigenze aziendali ed allo sviluppo della meccanizzazione e dell'automazione dei servizi della posta-lettera, con particolare riferimento all'introduzione della posta elettronica, delle stampe periodiche e dei pacchi nonché di una organizzazione efficiente ed economica dei trasporti degli effetti postali;

e) per i servizi di bancoposta, riorganizzazione ed ammodernamento, anche in relazione alle nuove tecniche di automazione, avendo riguardo sia alle nuove esigenze dell'utenza sia alla necessità di incrementare il risparmio affluente alle casse postali e la diffusione dei conti correnti postali;

f) per il settore delle telecomunicazioni:

1) conferma dell'appartenenza in esclusiva allo Stato delle reti intese come insieme dei mezzi di concentrazione, commutazione e trasmissione, delle infrastrutture relative nonché dei servizi di trasporto e dei teleservizi, salvo quanto indicato al numero 2);

2) liberalizzazione per quanto attiene: la commercializzazione dei terminali di rete, esclusa la terminazione di rete; la produzione, gestione e commercializzazione dei servi-

zi a valore aggiunto; la manutenzione delle apparecchiature diverse dell'impianto principale;

3) disciplina unitaria dei vari servizi in relazione alla evoluzione tecnologica, all'introduzione dei nuovi sistemi di telecomunicazioni ed all'avvento delle comunicazioni via satellite;

4) disciplina organica delle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato, anche in relazione allo sviluppo dell'informatica, con utilizzazione dei mezzi trasmissivi della rete pubblica e rimanendo in ogni caso preclusa ai titolari delle reti private l'effettuazione di traffico per conto di terzi;

5) passaggio al regime di autorizzazione per l'uso di apparati radioelettrici di debole potenza.

3. Per l'aggiornamento delle norme di cui al presente articolo potrà essere costituita un'apposita commissione, della quale potranno fare parte anche estranei all'Amministrazione, esperti nei settori in questione.

4. La composizione della commissione e la misura dei compensi spettanti ai suoi componenti saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

TITOLO II

AZIENDA DELLE POSTE E DEL BANCOPOSTA

CAPO I

ATTRIBUZIONI E NATURA DELL'AZIENDA DELLE POSTE E DEL BANCOPOSTA

Art. 14.

(Attribuzioni dell'Azienda)

1. È istituita l'Azienda delle poste e del bancoposta che esercita tutte le attribuzioni spettanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in materia di posta e di bancoposta, escluse quelle indicate nel precedente titolo I. L'Azienda succede in

tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai servizi postali e di bancoposta riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Nulla è innovato per quanto concerne la facoltà di dare in concessione taluni dei servizi sopra indicati.

3. In particolare, l'Azienda provvede:

a) alla gestione di tutti i servizi postali, ivi compreso quello di posta elettronica, e di bancoposta, nonché dei servizi integrativi, sostitutivi ed accessori e di altri eventualmente attribuiti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) all'esercizio degli impianti di meccanizzazione ed automazione connessi alla gestione dei servizi di cui alla lettera a);

c) alla costruzione, al potenziamento ed all'ammodernamento degli impianti e degli edifici necessari per l'espletamento dei servizi di istituto;

d) alla vigilanza, ai controlli tecnici e ad ogni altra attribuzione, non riservata al Ministero, per i servizi dati in concessione.

4. Per svolgimento del servizio di posta elettronica e per i collegamenti occorrenti per i servizi di bancoposta, l'Azienda delle poste e del bancoposta si avvale dei mezzi trasmissivi dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.

5. L'Azienda delle poste e del bancoposta può svolgere per conto dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico i servizi di messaggio — relativamente alla accettazione ed al recapito — attraverso i propri uffici aperti al pubblico.

6. I rapporti amministrativi, finanziari e contabili fra l'Azienda e i concessionari sono regolati da apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 15.

(Natura giuridica)

1. L'Azienda delle poste e del bancoposta ha personalità giuridica di diritto pubblico

ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto di cui all'articolo 16, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 16.

(Statuto)

1. Lo statuto dell'Azienda delle poste e del bancoposta è deliberato dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Esso regola l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda nel rispetto di quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. In particolare, lo statuto deve contenere:

- a) l'individuazione specifica dei compiti dell'Azienda;
- b) l'articolazione delle strutture degli organi centrali e periferici;
- c) le norme per l'esercizio delle competenze dell'Azienda;
- d) le sfere di competenza e le attribuzioni dei dirigenti, nonchè i modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici;
- e) le norme generali sull'organizzazione dei servizi.

3. Lo statuto deve essere informato ai seguenti criteri direttivi:

- a) l'organizzazione deve essere articolata in strutture territorialmente e funzionalmente decentrate, con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli enti istituzionali regionali, per il soddisfacimento delle esigenze locali;
- b) gli organi centrali e periferici devono essere dotati di ampia autonomia gestionale ed operativa;
- c) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicità gestionale e l'incremento della produttività aziendale.

CAPO II

ORGANI

Art. 17.

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il direttore generale;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 18.

(Il presidente)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti e documenti dell'Azienda.

3. Nella prima adunanza il consiglio elegge il componente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

5. Determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale dell'Azienda possono essere dal presidente delegati ad altri organi centrali e periferici dell'Azienda, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 19.

*(Composizione
del consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da nove consiglieri, scelti fra persone aventi particolare capacità professionale in relazione ai compiti istituzionali dell'Azienda.

2. I consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica per il periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

3. Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

4. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, in materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici si applicano nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione.

5. I dipendenti dell'Azienda nominati nel consiglio sono collocati in aspettativa e hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro nella qualifica maturata al momento della nomina, salvo le progressioni automatiche.

Art. 20.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

1. L'Azienda è amministrata dal consiglio di amministrazione, il quale, in particolare:

a) adotta, nel rispetto dei programmi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, i piani annuali e pluriennali tecnico-finanziari, da sottoporre all'approvazione del Ministro;

b) adotta i piani di interventi straordinari con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento, da sottoporre all'approvazione del Ministro;

c) attua in conformità alle direttive del Ministro i piani approvati dallo stesso;

d) delibera il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il conto consuntivo;

e) delibera sui contratti e sugli impegni di spesa che non rientrano nella competenza di altri organi o che non siano stati delegati ad altri organi;

f) approva il capitolato generale che disciplina le forniture e gli appalti;

g) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e di prestiti;

h) ratifica, nella seduta immediatamente successiva, i provvedimenti adottati in via di urgenza dal direttore generale;

i) delibera la nomina dei vice direttori generali, su proposta del direttore generale;

l) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine alla cessazione dal servizio, alle promozioni ed alle misure disciplinari relative al personale dirigente;

m) propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, l'istituzione e la soppressione dei servizi;

n) propone per l'approvazione da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, le tariffe dei servizi;

o) delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni nei casi attribuiti alla sua competenza;

p) delibera i regolamenti intesi a disciplinare gli aspetti organizzativi non contemplati dallo statuto e le modalità di espletamento dei servizi;

q) delibera la partecipazione a società ed enti che svolgono attività strettamente connesse ai compiti dell'Azienda;

r) delibera sugli altri argomenti che la presente legge e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.

2. Per esigenze particolari il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare propri atti al presidente o al direttore generale o, su proposta di quest'ultimo, ad organi centrali o periferici dell'Azienda.

Art. 21

(Validità delle deliberazioni)

1. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno sei componenti del consiglio, compreso il presidente: le deliberazioni sono validamente adottate col voto favorevole di almeno cinque componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazio-

ni, previa deliberazione del consiglio di amministrazione stesso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 22.

(Controllo sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione)

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive e devono essere inviate entro cinque giorni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Entro i venti giorni successivi al ricevimento il Ministro può chiederne il riesame o pronunciare l'annullamento per motivi di legittimità: il termine è interrotto in caso di richiesta di chiarimenti, documenti o elementi integrativi e decorre nuovamente dal giorno di ricevimento dei medesimi.

2. Il consiglio di amministrazione è tenuto a decidere nuovamente sulle deliberazioni oggetto di richiesta di riesame nella prima seduta utile.

Art. 23.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione)

1. In caso di accertare irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'Azienda, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. In tale caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione. Entro tre mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 24.

(Il direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, ed è scelto, di norma, tra i dirigenti dell'Azienda che per le qualità possedute e per l'attività svolta diano le più ampie garanzie di capacità professionale.

2. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo degli organi centrali e periferici e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito attribuitogli dal consiglio.

3. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili, necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

4. Il direttore generale è coadiuvato dai vice direttori generali che sostituiscono il direttore generale in caso di assenza o impedimento ed esercitano le attribuzioni loro delegate.

Capo III

INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA ED EMOLUMENTI

Art. 25.

(Cause di incompatibilità e decadenza)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, i casi di incompatibilità e decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione sono previsti dallo statuto.

Art. 26.

*(Emolumenti degli amministratori
e dei revisori)*

1. Gli emolumenti spettanti al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

2. I componenti del consiglio di amministrazione ed i revisori dei conti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono collocati fuori dal ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, anche la eventuale differenza fra il trattamento goduto e quello spettante in base al precedente comma.

Capo IV

PATRIMONIO — CONTABILITÀ E CONTROLLO

Art. 27.

(Patrimonio aziendale)

1. Il patrimonio iniziale dell'Azienda è costituito dal complesso dei beni immobili, apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente utilizzati ed impiegati per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 14, ad eccezione di quelli da trasferire ai sensi dell'articolo 39.

2. Il patrimonio di cui al comma 1 e quello che sarà successivamente acquisito è giuridicamente ed amministrativamente distinto da quello dello Stato ed è destinato al conseguimento delle finalità aziendali. I beni ed i diritti facenti parte di tale patrimonio sono assoggettati al regime del patrimonio indisponibile, ai sensi dell'articolo 830 del codice civile.

3. Il ricavato dell'alienazione dei beni che l'Azienda non ha interesse a conservare deve essere utilizzato per l'acquisto di nuovi beni o per l'estinzione di passività.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, stabilisce con proprio decreto, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, le modalità per l'individuazione ed il trasferimento dei beni indicati nel comma 1 del presente articolo.

5. Il trasferimento dei beni avrà la stessa decorrenza giuridica prevista dall'articolo 49 per il trasferimento del personale.

Art. 28.

(Ordinamento contabile)

1. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto sarà adottato dal consiglio di amministrazione il regolamento amministrativo-contabile dell'Azienda, che terrà conto delle peculiari esigenze aziendali e delle necessità e caratteristiche contenute nella normativa sulla contabilità di Stato. Il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

2. Le norme del regolamento concernenti la gestione contabile e patrimoniale dell'Azienda e la disciplina dei procedimenti contrattuali si conformeranno ai principi ed alle disposizioni della presente legge e dello statuto aziendale tenendo conto, in particolare, dell'autonomia contabile, patrimoniale e di gestione riconosciute all'Azienda e delle esigenze di economicità e tempestività della relativa attività gestionale.

3. Le norme stesse si devono attenere ai seguenti criteri:

a) è previsto che l'Azienda istituisca un proprio servizio interno di ragioneria, con esclusivi compiti amministrativo-contabili;

b) è definito un sistema di scritturazioni contabili compatibili con le disposizioni della presente legge in materia di bilancio, idoneo a rilevare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Azienda e tale comunque da consentire la determinazione dei costi effettivi di esercizio;

c) sono fissati criteri per la determinazione dei fondi di ammortamento dei beni

patrimoniali conformi, per quanto possibile, a quelli previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

d) in armonia con le disposizioni vigenti o che saranno emanate per l'applicazione delle norme CEE in materia di lavori pubblici e forniture, è previsto, quale metodo ordinario di aggiudicazione dei contratti, la licitazione privata e sono determinati i casi in cui è consentito il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o alla esecuzione in economia;

e) è di massima previsto, quale sistema di aggiudicazione degli appalti d'opera, quello dell'offerta più conveniente da determinarsi sulla base di tutti gli elementi dell'offerta stessa;

f) può essere prevista la costituzione di commissioni interne con funzioni consultive in materia contrattuale, alle quali possono essere chiamati a partecipare, nei casi da predeterminarsi da parte del consiglio di amministrazione, esperti o tecnici estranei all'Azienda.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono pareri ed adempimenti con l'intervento di organi esterni all'Azienda nel procedimento contrattuale.

Art. 29.

(Bilanci)

1. L'Azienda è tenuta a predisporre il bilancio preventivo annuale ed il bilancio pluriennale, attenendosi ai criteri di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili, nonchè alle norme del regolamento amministrativo-contabile di cui al precedente articolo 28.

2. Il bilancio pluriennale, in relazione agli obiettivi dei documenti programmatici e del bilancio pluriennale dello Stato, articola, in termini finanziari, il piano pluriennale dell'Azienda con riguardo al medesimo periodo di riferimento.

3. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente in occasione del bilancio annuale.

4. Il rendiconto della gestione annuale deve comprendere il conto consuntivo ed in conto patrimoniale.

5. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sono approvati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

6. Gli utili di gestione sono destinati ad un fondo di riserva per far fronte ad eventuali perdite di esercizio e ad altre esigenze straordinarie, secondo le disposizioni del regolamento amministrativo contabile di cui all'articolo 28.

7. In caso di disavanzo la legge finanziaria stabilisce l'entità delle sovvenzioni che il Ministero del tesoro corrisponderà all'Azienda, sino a copertura integrale del disavanzo medesimo.

8. Gli apporti statali di cui al comma 7 affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Azienda delle poste e del bancoposta.

9. L'Azienda è tenuta altresì a fornire i dati periodici della gestione di cassa, che devono essere trasmessi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero del tesoro entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

10. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema-tipo dei prospetti contenenti i dati periodici della gestione di cassa del bilancio dell'Azienda di cui al comma 9.

11. Le anticipazioni concesse dallo Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno anteriore all'entrata in funzione dell'Azienda delle poste e del bancoposta si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi.

Art. 30.

(Autonomia finanziaria)

1. L'Azienda ha facoltà di partecipare a società ed enti, operanti anche all'estero,

aventi per fini l'esercizio di attività attinenti o connesse ai compiti da essa svolti.

2. La partecipazione alle società o enti di cui al comma 1 deve essere approvata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro degli affari esteri qualora si tratti di società o enti operanti all'estero.

3. Per i finanziamenti relativi agli investimenti patrimoniali, l'Azienda, entro i limiti previsti dai bilanci annuali e dai piani pluriennali, ha facoltà di contrarre mutui e prestiti e di emettere obbligazioni garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti o certificati postali di risparmio.

4. La data di emissione delle obbligazioni e dei certificati postali di risparmio, il tasso di interesse e la durata in vita dei titoli sono fissati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare anticipazioni e finanziamenti all'Azienda delle poste e del bancoposta ed ai concessionari dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali.

6. Le anticipazioni ed i finanziamenti sono concessi al tasso del 3,70 per cento annuo e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni.

7. Le anticipazioni ed i finanziamenti sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di investimento debitamente approvati.

8. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e l'Azienda delle poste e del bancoposta od i concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

9. L'entità delle anticipazioni e dei finanziamenti è stabilita dalla legge finanziaria.

10. Il dirigente responsabile dei servizi di bancoposta è membro del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.

Art. 31.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di cinque membri effettivi, di cui:

a) un magistrato della Corte dei conti con qualifica di presidente di sezione;

b) un consigliere di Stato o dei tribunali amministrativi regionali;

c) un dirigente del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — designato dal Ministro del tesoro;

d) un dirigente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

e) un revisore ufficiale dei conti, designato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il magistrato della Corte dei conti con funzioni direttive superiori è di diritto il presidente del collegio dei revisori.

3. Il presidente ed i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una volta.

4. Con le stesse modalità vengono nominati cinque membri supplenti, appartenenti alle medesime categorie dei singoli membri effettivi.

5. I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

6. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige le relazioni sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da trasmettere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, al Ministro del tesoro ed al presidente dell'Azienda; riferisce inoltre, almeno semestralmente, sull'azione di controllo agli stessi organi.

7. I membri del collegio dei revisori dei conti intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione, possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

8. Il collegio dei revisori dei conti, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione, la cui composizione è determinata dallo statuto.

Art. 32.

(Controllo della Corte dei conti)

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sulla efficienza dell'attività svolta dall'Azienda nell'esercizio esaminato.

Art. 33.

(Tariffe)

1. Gli articoli 7 e 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 7. — 1. Le tariffe dei servizi postali e di bancoposta per l'interno e per l'estero sono stabilite, su proposta dell'Azienda, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

2. Nella stessa forma, di cui al comma 1, sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Azienda o per le operazioni ad essa richieste.

3. Le tariffe devono essere determinate in modo da coprire i costi effettivi dei servizi, in base a criteri di economicità.

4. Qualora, in relazione ad esigenze e finalità di ordine sociale, le tariffe siano fissate in misura inferiore ai costi, al reintegro dei minori corrispettivi si provvede mediante contributi di pari importo in favore dell'Azienda a carico del bilancio dello Stato.

5. I contributi, i depositi, le cauzioni, le quote e le altre somme in genere riguardanti lo svolgimento dei servizi, da richiedere agli utenti, sono fissati dal consiglio di amministrazioni dell'Azienda».

Art. 34.

(Ordinamento del personale)

1. L'ordinamento del personale è disciplinato con regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda ed approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il regolamento deve prevedere:

a) i procedimenti di costituzione, di modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro;

b) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi, in relazione al contenuto di professionalità e di complessità del lavoro e alle attribuzioni, alla responsabilità, al grado di autonomia e al livello di preparazione culturale e professionale richiesto;

c) i criteri per determinare le dotazioni organiche delle singole qualifiche;

d) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

e) le responsabilità dei dipendenti comprese quelle disciplinari;

f) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero.

3. Il regolamento deve conformarsi alle seguenti disposizioni:

a) il reclutamento del personale deve sempre avvenire mediante pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertata con prove selettive o anche per mezzo di corsi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico-pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario per la qualifica di prima nomina;

b) la responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali deve tener conto non solo dei principi di buon andamento, di imparzialità e di legittimità da osservarsi nel funzionamento degli uffici cui i dirigenti sono preposti, ma anche della rigorosa osservanza di termini e di norme procedurali

previste da leggi o regolamenti, nonchè del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici medesimi predeterminati dalle norme;

c) le norme in materia di incompatibilità o cumulo di impieghi, di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dipendenti, di sanzioni e di garanzie procedurali devono ispirarsi ai criteri stabiliti dall'articolo 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e, per quanto ivi non previsto, ai principi generali in materia vigenti per i dipendenti dello Stato.

4. È costituito presso l'Azienda un comitato composto in modo paritetico da rappresentanti dell'Azienda e delle organizzazioni sindacali, secondo modalità fissate nello statuto. Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti l'amministrazione e lo stato giuridico ed economico del personale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 23 e 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Fino a quando non sarà stato disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimangono fermi i trattamenti in atto all'entrata in vigore della presente legge ed i relativi oneri finanziari, trasferendone la gestione all'Istituto postelegrafonici.

Art. 35.

(Disposizioni fiscali e patrocinio legale)

1. Si applicano all'Azienda delle poste e del bancoposta le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.

2. L'Azienda può avvalersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali.

3. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'Azienda, le funzioni di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III
DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI
AD USO PUBBLICO

Art. 36.

*(Gestione dei servizi di telecomunicazioni
ad uso pubblico)*

1. La gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, esclusi i servizi di radiodiffusione circolare, è disciplinata con le modalità stabilite dal presente titolo.

2. Ai servizi di telecomunicazioni, nonchè alla installazione ed esercizio dei relativi impianti, si provvede mediante concessione a società per azioni a totale o prevalente partecipazione statale, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 196 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

3. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, rispettivamente in ambito nazionale e in ambito internazionale, entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo, sarà attribuita a due distinte società concessionarie:

a) la gestione dei servizi in ambito nazionale, nonchè l'installazione ed esercizio dei relativi impianti;

b) la gestione dei servizi in ambito internazionale, nonchè l'installazione ed esercizio dei relativi impianti.

4. L'impianto e l'esercizio dei sistemi spaziali per la realizzazione di collegamenti di telecomunicazioni sono affidati, mediante atto di concessione, a società a totale o prevalente partecipazione statale diversa da quelle indicate al comma 3.

5. La concessione importa di diritto l'attribuzione alle concessionarie della qualità di società di interesse nazionale con gli effetti di cui all'articolo 2461 del codice civile.

6. All'assetto definitivo della gestione dei servizi di telecomunicazioni, di cui al comma 3, si perviene previo accorpamento, nell'ambito di un'unica struttura operativa, di tutti i servizi di telecomunicazioni gestiti

direttamente dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo le modalità di cui agli articoli successivi. Tale assetto sarà attuato al termine del periodo di validità della concessione rilasciata alla società di cui all'articolo 37.

Art. 37.

(Unificazione dei servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione dei servizi di telecomunicazioni e l'installazione ed esercizio dei relativi impianti di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono unitariamente affidati in concessione ad una società che sarà costituita ai sensi dei successivi commi.

2. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), tramite la Finanziaria del settore, costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una società per azioni avente per oggetto le attività di cui al comma 1.

3. Per il periodo di validità della concessione, di cui all'articolo 38, tutte le azioni della predetta società sono di proprietà dell'IRI o della Finanziaria del settore.

4. Per l'assetto della società, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42.

5. Per la formazione del capitale proprio della società istituita ai sensi del presente articolo, è assegnata al Fondo di dotazione dell'IRI la somma di lire 1.000 miliardi da erogare gradualmente, con decreto del Ministro del tesoro, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione annessa alla concessione di cui al presente articolo.

Art. 38

(Concessione dei servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

1. La concessione di cui al comma 1 dell'articolo 37 avrà durata non superiore ad

anni tre. La concessione medesima sarà assentita non appena emanati i decreti delegati di cui all'articolo 43 e determinati i contingenti di cui al comma 2, lettera a), dello stesso articolo 43, e comunque non oltre dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per particolari ragioni tecnico-economiche, la società concessionaria di cui all'articolo 37, in deroga al disposto dell'articolo 187 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, può essere autorizzata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad avvalersi delle altre concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico per lo svolgimento di parte dei servizi di competenza.

3. Alla società concessionaria sono trasferiti il complesso dei beni mobili ed immobili destinati alle attività di telecomunicazioni esercitate direttamente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, con le modalità di cui all'articolo 39; i rapporti trasferiti saranno regolati unicamente dalla normativa civilistica.

4. Al personale in servizio presso le predette Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed addetto ai servizi, agli impianti ed alle attività di cui ai precedenti commi, si applicano le norme di cui all'articolo 43.

Art. 39.

(Cessione degli impianti e degli immobili)

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in contraddittorio con la Finanziaria del settore delle telecomunicazioni dell'IRI, provvede, entro il termine di cui al comma 2, alla individuazione di tutti i beni mobili ed immobili e delle relative pertinenze destinati alle attività di telecomunicazioni esercitate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste

e delle telecomunicazioni, nonchè di tutti i rapporti giuridici ed economici in corso, connessi ai beni ed alle attività medesime, previa redazione di appositi verbali.

2. A far tempo dalla data di efficacia della concessione, indicata all'articolo 38, i beni e le relative pertinenze sono trasferiti alla società concessionaria che subentra altresì con la stessa decorrenza nella titolarità dei rapporti indicati al comma 1.

3. Dalla stessa data cessano le competenze e le responsabilità degli organi ed uffici centrali e periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni attualmente preposti alla gestione dei servizi trasferiti.

4. Ai beni trasferiti verrà attribuito un valore complessivo provvisorio con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo anche conto dell'ammontare degli investimenti effettuati nell'ultimo ventennio dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, relativi alla realizzazione di impianti ed immobili destinati allo svolgimento dei servizi di telecomunicazioni.

5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da adottarsi, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione alla società di cui all'articolo 37, sarà costituita una commissione composta da cinque membri: due in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, due in rappresentanza della Finanziaria del settore delle telecomunicazioni dell'IRI e uno, con funzioni di presidente, scelto tra magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, su designazione del Presidente del Consiglio stesso.

6. Il decreto determina, altresì, la misura dei compensi spettanti ai componenti della commissione.

7. La commissione entro un anno dalla sua costituzione è tenuta a:

a) inventariare i beni mobili ed immobili e le relative pertinenze, utilizzati per i servizi di telecomunicazioni dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazio-

ni, oggetto del trasferimento alla società concessionaria con individuazione dei rapporti giuridici in corso relativi ai beni trasferiti;

b) determinare il prezzo complessivo dei beni di cui sopra in base al loro valore reale riferito alla data di presa di possesso della società, tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e dell'obsolescenza tecnica dei medesimi.

8. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, prima della scadenza della concessione di cui all'articolo 38, saranno stabilite — in via definitiva — le modalità e le condizioni di pagamento compatibili con l'equilibrio gestionale del complesso aziendale, quale risulterà definitivamente acquisito ed organizzato dalla società concessionaria di cui all'articolo 37.

9. Le somme versate a tale titolo dalla società devono affluire ad un apposito fondo, di pertinenza del Ministero del tesoro, da istituire presso la Cassa depositi e prestiti.

10. Il fondo è vincolato alla erogazione di mutui a tasso agevolato a favore delle società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico per investimenti in tale settore. La misura dei tassi e le modalità inerenti alla concessione dei mutui sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro.

Art. 40.

(Assetto definitivo dei servizi di telecomunicazioni)

1. Entro il termine di validità della concessione di cui all'articolo 38, l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), tramite la Finanziaria del settore telecomunicazioni, procederà al riassetto ed alla riorganizzazione delle società controllate concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, eventualmente attraverso la fusione, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, al fine di pervenire ad una gestione dei servizi di telecomunicazioni conforme alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 36.

2. Le società concessionarie che risulteranno nell'assetto definitivo di cui al richiamato articolo 36 subentreranno, nella quota di rispettiva competenza ed alle condizioni vigenti, anche in tutti gli obblighi verso lo Stato assunti dalla società concessionaria di cui all'articolo 37.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rapporto alla realizzazione dell'assetto societario di cui al comma 1, provvederà ad adeguare i relativi atti di concessione.

Art. 41.

(Disposizioni fiscali)

1. I trasferimenti dei beni effettuati dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla società di cui all'articolo 37, nell'ambito dei programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione di cui al presente titolo III, sono soggetti all'imposta di registro, a quella ipotecaria e catastale, nella misura fissa di lire 50.000 ciascuna e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

2. Sono soggetti all'imposta di registro, nella misura fissa di un milione di lire, l'atto costitutivo e gli aumenti di capitale — effettuati nel periodo di vigenza della concessione di cui all'articolo 38 — della società di cui all'articolo 37.

3. Le plusvalenze realizzate a seguito dei trasferimenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito agli effetti dell'Irpeg e dell'Ilor.

4. La società di cui all'articolo 37 nonché le società acquirenti a qualsiasi titolo — anche per effetto di fusione — di complessi aziendali provenienti dalla suddetta società sono ammesse a dedurre, in ciascun esercizio, dal reddito imponibile ad Ilor e ad Irpeg, il costo di acquisto dei beni strumentali volti al potenziamento, ammodernamento e rinnovo degli impianti acquisiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 39.

5. Alle obbligazioni emesse dalle società concessionarie ad uso pubblico di cui al presente titolo III si applicano le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 31 del decre-

to del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 42.

(Configurazione delle società concessionarie)

1. L'assetto societario delle società concessionarie di cui all'articolo 36 dovrà risultare conforme alle seguenti disposizioni:

a) l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) partecipa direttamente o indirettamente al capitale sociale avendo diritto di voto almeno con una quota pari alla maggioranza assoluta;

b) è vietata la cessione, a qualsiasi titolo, di azioni con diritto di voto che riduca la partecipazione diretta o indiretta dell'IRI al di sotto della quota prevista dalla lettera a);

c) non possono essere previste, nell'atto costitutivo e nello statuto, le deroghe alle maggioranze assembleari contemplate negli articoli 2368 e 2369 del codice civile;

d) due membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; qualora in seno al consiglio di amministrazione sia costituito un comitato esecutivo, uno dei suddetti membri ne fa parte di diritto;

e) due membri del collegio sindacale sono nominati, rispettivamente, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministro del tesoro; il sindaco, nominato dal Ministro del tesoro, presiede il collegio.

2. Sono in ogni caso vietati, a pena di nullità, patti o accordi di qualsiasi natura che possano determinare modificazioni alla maggioranza societaria di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 43.

(Disposizioni relative al personale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare la posizione del personale dirigenziale, direttivo e dell'eserci-

zio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, addetto alle strutture centrali e periferiche operanti nel settore delle telecomunicazioni, eccezion fatta per quello applicato alle funzioni di cui al comma 5 dell'articolo 14.

2. I decreti di cui al comma 1 dovranno essere emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e la Finanziaria del settore telecomunicazioni dell'IRI, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) saranno stabilite le modalità per la formazione — entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati — dei contingenti numerici e nominativi, distinti per qualifiche e categorie, del personale di cui al comma 1 da assegnare — nei limiti necessari per assicurare la regolarità e continuità dei servizi — alla società concessionaria indicata all'articolo 37, nonché del personale che permarrà nell'ambito della pubblica amministrazione, tenendo conto dell'anzianità di servizio, della professionalità acquisita e della sede di lavoro;

b) per il personale che rimarrà nell'ambito della pubblica amministrazione saranno definiti i criteri di equiparazione tra le qualifiche di provenienza e quelle previste negli ordinamenti delle amministrazioni cui il personale stesso viene destinato, facendo salvo, se più favorevole, il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di provenienza;

c) sarà istituito un ufficio stralcio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni cui sarà demandata la gestione del personale assegnato alla società concessionaria; a detto personale, che sarà utilizzato secondo le determinazioni della società stessa, continueranno ad applicarsi le norme in vigore relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza sino a quando non sarà instaurato il rapporto di diritto privato. Dovranno altresì essere determinate le modalità con le quali la società concessionaria rimborserà al Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni le spese sostenute per la gestione del personale;

d) saranno previste forme agevolate di collocamento anticipato a riposo, a domanda del personale incluso nei contingenti di cui alla lettera a); al personale assegnato alla società concessionaria sarà, inoltre, consentito di optare, non oltre due anni dalla data di assegnazione, per il mantenimento del rapporto nell'ambito della pubblica amministrazione;

e) per il personale transitato al rapporto di impiego di diritto privato sarà disciplinata la facoltà di chiedere l'immediata liquidazione dell'indennità di buonuscita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ovvero il versamento del relativo importo alla società concessionaria che provvederà a liquidare l'indennità di anzianità secondo la normativa vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

f) saranno previste norme per disciplinare il trattamento di quiescenza del personale che permane nel rapporto di pubblico impiego e di quello per il quale si instaura rapporto di lavoro di diritto privato; in particolare, per tale ultima categoria di personale, dovrà essere prevista l'iscrizione al fondo per le pensioni agli addetti ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, e le modalità per il trasferimento al fondo delle posizioni assicurative e delle somme necessarie per la copertura assicurativa.

3. L'assegnazione alla società concessionaria del personale incluso nel contingente di cui al comma 2, lettera a), deve avvenire contestualmente al trasferimento dei beni previsto dal comma 2 dell'articolo 39.

4. Il rapporto di impiego di diritto privato tra la società concessionaria di cui all'articolo 37 ed il personale assegnatole dovrà essere instaurato — previa stipulazione di contratto collettivo di lavoro — entro due anni dalla data di efficacia della concessione rilasciata alla società stessa. Qualora entro il predetto termine non venga concluso il contratto collettivo, si applicherà in via provvisoria quello in vigore per il personale dipendente della società concessionaria dei servizi di telecomunicazioni nazionali.

Art. 44.

(Tariffe per i servizi di telecomunicazioni)

1. Le tariffe dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono stabilite, previa determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 304 e 306 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

2. Il provvedimento di determinazione delle tariffe ha effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.

3. Le tariffe debbono essere adeguate alle esigenze di una efficiente, economica ed equilibrata gestione dei servizi di telecomunicazioni, tenuto conto dei riflessi economici conseguenti alla esecuzione dei programmi di investimento.

4. La determinazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni nazionali è effettuata, sulla base di metodologie e procedure stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. In ogni caso, le tariffe per i servizi di telecomunicazioni nazionali dovranno essere adeguate al fine di mantenere inalterato il rapporto tra i proventi derivanti dalle stesse ed i costi effettivi come sopra accertati, tenendo conto della quota incrementale di produttività che il gestore dei servizi deve trasferire a beneficio dell'utenza.

6. Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non venga emanato entro il termine indicato al comma 2, si applicano provvisoriamente le tariffe vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente aumentate di una quota percentuale pari alla differenza tra il tasso programmato di inflazione per l'anno in corso e la quota incrementale di produttività. Le tariffe risultanti dall'applicazione dei criteri anzidetti sono comunicate con atto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il

provvedimento definitivo di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 dovrà tener conto delle variazioni di introiti conseguenti all'applicazione delle tariffe determinate in via provvisoria.

7. La quota incrementale di produttività, di cui al comma 5, è stabilita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto dei programmi di investimento del gestore. In sede di prima applicazione della presente legge e sino a che il CIPE assuma la determinazione di competenza, la quota incrementale di produttività è fissata in due punti percentuali.

8. Le tariffe dei servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, in base alle convenzioni ed ai regolamenti internazionali e ad altri particolari accordi con le Amministrazioni estere interessate.

9. La commissione centrale prezzi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, è integrato da un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 45.

(Canone di concessione)

1. Le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, di cui al presente titolo III, sono tenute a corrispondere allo Stato un canone di concessione nella misura stabilita nell'atto di concessione.

2. La società costituita ai sensi dell'articolo 37 e per il periodo di validità della concessione di cui all'articolo 38, corrisponderà un canone di concessione nella misura minima dello 0,50 per cento degli introiti relativi ai servizi concessi.

3. È abrogato l'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46.

(Decorrenza del nuovo assetto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

1. L'assetto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni previsto dal titolo I della presente legge avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 12.

Art. 47.

(Insediamento e adempimenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda delle poste e del bancoposta)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda delle poste e del bancoposta dovrà essere insediato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre mesi dall'insediamento il consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Azienda previsto all'articolo 16.

3. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto il consiglio di amministrazione delibera l'ordinamento contabile ed il regolamento del personale rispettivamente previsti agli articoli 28 e 34.

Art. 48.

(Inizio della gestione dei servizi)

1. La gestione dei servizi indicati all'articolo 14 da parte dell'Azienda delle poste e del bancoposta ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei provvedimenti indicati all'articolo 47, comma 3.

Art. 49.

(Disposizioni relative al personale)

1. Il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi indicati all'articolo 14 è trasferito all'Azienda delle poste e del banco-posta con la decorrenza indicata all'articolo 48.

2. Il personale di cui al comma 1 sarà inquadrato, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, nei ruoli dell'Azienda delle poste e del banco-posta nelle qualifiche funzionali previste dal regolamento del personale. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno stabilite le tabelle di equiparazione tra le qualifiche possedute dal personale e quelle di inquadramento.

3. Sino all'inquadramento previsto dal comma 2 il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo in godimento presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 50.

(Trasferimento di beni)

1. Tutti i beni, ivi compresi accessori e pertinenze, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, non direttamente attinenti ai servizi di telecomunicazioni assentiti alla società di cui all'articolo 37, sono trasferiti, con i relativi rapporti in corso, all'Azienda delle poste e del banco-posta.